

Oggetto n. 5336:

Adozione del Piano paesistico regionale di cui all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

---

Prot. n. 3243/I.2

### Il Consiglio

Vista la legge 22 maggio 1971, n. 342;  
Vista la L.R. 26 agosto 1974, n. 46;  
Vista la L.R. 1 agosto 1978, n. 26;  
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;  
Vista la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;  
Vista la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;  
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;  
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;  
Vista la L.R. 5 settembre 1988, n. 36;

### Premesso:

- che l'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 dispone la redazione da parte delle Regioni di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986;
- che, in ottemperanza a tale disposto di legge, con deliberazione della Giunta regionale n. 6522 in data 29 dicembre 1986, controllata senza rilievi dalla CCARER con prot. n. 625/494 tris nella seduta del 13 febbraio 1987, è stato predisposto - ai sensi dell'art. 5, comma primo, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni - il Progetto del Piano paesistico regionale dell'Emilia-Romagna;
- che con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 381 in data 10 febbraio 1987, controllata senza rilievi dalla CCARER con prot. n. 1302/999 nella seduta del 20 febbraio 1987, le Amministrazioni e gli Enti - previsti dal citato art. 5 comma primo della L.R. 47/78 e successive modificazioni - e gli altri Enti ed Associazioni - individuati ai sensi del medesimo articolo su conforme parere espresso dalla Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" in data 20 gennaio 1987 - sono stati invitati a formulare propri pareri e proposte sul Progetto del Piano paesistico come sopra predisposto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta della Regione;

### Constatato:

- che il Progetto del Piano paesistico regionale è stato depositato presso l'Assessorato Edilizia-Urbanistica della Regione e presso tutte le Amministrazioni provinciali, il Circondario di Rimini e le Assemblee dei Comuni dell'Imolese e del Cesenate a partire dal 10 marzo 1987;
- che, con note a firma dell'Assessore all'Edilizia-Urbanistica della Regione con prot. nn. 4446, 4447 e 4448 in data 3 marzo 1987, le Amministrazioni, le Associazioni e gli Enti sono stati informati del predetto deposito e invitati a prendere visione del Progetto di Piano formulando sullo stesso eventuali propri pareri e proposte entro il 10 giugno 1987;
- che, in adeguamento anche a quanto raccomandato dalla Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" nella nota prot. n. 56/3.3 del 28 gennaio 1987 - di trasmissione all'Assessorato regionale all'Edilizia e Urbanistica del su richiamato parere espresso in data 20 gennaio 1987 - l'Assessorato regionale predetto, avvalendosi dell'opera di propri funzionari ed esperti, ha convenientemente curato le più ampie forme di esposizione e di illustrazione del Progetto del Piano paesistico al servizio di chiunque avesse interesse alla consultazione del medesimo;

Constatato altresì che, a seguito del deposito e delle comunicazioni e richieste di cui sopra, n. 13 Enti, Amministrazioni ed Associazioni hanno fatto pervenire alla Regione, entro il prescritto termine del 10 giugno 1987, propri pareri e proposte sul Progetto del Piano paesistico;

- che, entro il ripetuto prescritto termine del 10 giugno 1987, pur non essendo stati in proposito specificatamente interpellati, n. 5 altri soggetti hanno presentato alla Regione propri pareri e proposte sul Progetto di Piano in parola;
- che, con note a firma dell'Assessore all'Edilizia-Urbanistica della Regione prot. n. 11084 in data 2 giugno 1987 e prot. n. 11302 in data 5 giugno 1987, le Amministrazioni, le associazioni e gli enti, già in precedenza interpellati, sono stati informati che la Giunta regionale nella seduta del 26 maggio 1987 - avendo ravvisato l'opportunità di aderire alla richiesta avanzata da numerosi Enti circa la possibilità di ampliare i termini temporali della consultazione in considerazione dei concomitanti impegni elettorali e dei conseguenti obblighi istituzionali - ha stabilito "che le osservazioni e i contributi che perverranno dagli Enti e dalle Associazioni oltre il 10 giugno 1987 verranno comunque valutate purchè gli stessi pervengano entro il 10 agosto 1987" e che, in dipendenza di quanto sopra, n. 155 Enti, Amministrazioni ed Associazioni hanno trasmesso alla Regione, entro il nuovo previsto termine del 10 agosto 1987, propri pareri e proposte sul Progetto del Piano paesistico;

- che entro il nuovo previsto termine del 10 agosto 1987 - pur non rientrando fra quelli specificatamente interpellati - n. 142 altri soggetti hanno fatto pervenire alla Regione propri pareri e proposte sul Progetto del Piano paesistico;
- che, successivamente al nuovo previsto termine del 10 agosto 1987, n. 96 Enti, Amministrazioni ed Associazioni - fra quelli previsti e individuati - hanno presentato alla Regione propri pareri e proposte sul Progetto del Piano paesistico;
- che, successivamente al nuovo ripetuto termine del 10 agosto 1987, n. 26 soggetti - non interpellati - hanno fatto pervenire alla Regione propri pareri e proposte sul Progetto del Piano paesistico;

Constatato infine:

- che tutte le proposte e i pareri sono stati presi in esame, valutati e riferiti dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 745 in data 1 marzo 1988, avente ad oggetto:  
"Piano paesistico regionale di cui all'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431. Esame e determinazioni in ordine alle proposte ed ai pareri presentati da Amministrazioni, Enti ed Associazioni al progetto di Piano predisposto con deliberazione della Giunta regionale n. 6522 in data 29 dicembre 1986. Proposta di adozione al Consiglio regionale";

Considerato:

- che, in dipendenza delle determinazioni assunte con la citata deliberazione di Giunta n. 745/1988, il Piano paesistico regionale, predisposto con deliberazione della giunta regionale n. 6522 in data 29 dicembre 1986 - a seguito dell'accoglimento totale o parziale dei rilievi contenuti nelle proposte e pareri presentati allo stesso - è stato corrispondentemente modificato nei suoi elementi normativi e cartografici venendo, pertanto, ad essere costituito dai seguenti elaborati:
  1. Relazione generale, corredata da elaborati grafici, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
  2. n. 47 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dal numero 1, che indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi specificatamente considerati dal Piano;
  3. n. 82 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta della utilizzazione reale del suolo" della Regione Emilia-Romagna, contrassegnate dal numero 2, che indicano e/o delimitano aree ed elementi interessati da prescrizioni del Piano;

4. n. 48 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta del dissesto" della Regione Emilia-Romagna, contrassegnate dal numero 3, che indicano e/o delimitano ulteriori aree ed elementi cui si riferiscono prescrizioni del Piano;
5. n. 1 tavola in scala 1:25.000, contrassegnata dal numero 4, che perimetra le unità di paesaggio;
6. n. 1 tavola in scala 1:25.000, contrassegnata dal numero 5, che individua la sintesi dei sistemi, zone ed elementi del Piano;
7. allegato recante la descrizione delle caratteristiche delle unità di paesaggio;
8. elenco dei tratti di viabilità panoramica di interesse regionale;
9. elenco delle località di insediamenti urbani storici o di strutture insediative storiche non urbane;
10. elenco degli abitati da consolidare o trasferire;
11. elenco dei corsi d'acqua meritevoli di tutela non interessati dalle delimitazioni delle tavole di Piano contrassegnate dal n. 1;
12. registro di alcune zone ed elementi considerati dal Piano e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 1, necessario alla precisa individuazione delle medesime zone ed elementi;
13. norme;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dal Comitato Consultivo Regionale a Sezioni Riunite nelle sedute del 22 e 23 novembre 1988 con voto n. 1;

Visto il parere della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" che ha apportato in sede referente - tenuto conto anche del citato parere del C.C.R. a Sezioni Riunite - modificazioni alla suddetta proposta della Giunta, e preso atto degli emendamenti presentati ed accolti in sede di discussione consiliare, per cui il Piano territoriale paesistico regionale risulta ora così composto:

- a) la relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
- b) numero 47 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dal numero 1, che indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi specificatamente considerati dal Piano, nonché la relativa allegata legenda;

- c) una tavola in scala 1:250.000, contenente l'indicazione di sintesi dei sistemi, delle zone e degli elementi considerati dal Piano;
- d) numero 78 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta della utilizzazione reale del suolo" della Regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal numero 2, fanno parte integrante del Piano, ed indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi interessati da prescrizioni del Piano;
- e) numero 45 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta del dissesto" della Regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal numero 3, fanno parte integrante del Piano ed indicano e/o delimitano ulteriori zone ed elementi cui si riferiscono prescrizioni del Piano;
- f) una tavola in scala 1:250.000, contrassegnata dal numero 4, che perimetra le unità di paesaggio;
- g) un elaborato recante la descrizione delle caratteristiche delle unità di paesaggio;
- h) l'elenco dei tratti di viabilità panoramica di interesse regionale;
- i) l'elenco delle località sedi di insediamenti urbani storici o di strutture insediative storiche non-urbane;
- l) l'elenco degli abitati da consolidare o trasferire;
- m) l'elenco dei corsi d'acqua meritevoli di tutela non interessati dalle indicazioni e/o delimitazioni delle tavole di cui alla precedente lettera b);
- n) un regesto di alcune zone ed elementi considerati dal Piano e delimitati nelle tavole di cui alla precedente lettera b), necessario alla precisa individuazione delle medesime zone ed elementi;
- o) norme.

Tutto quanto sopra visto, premesso, constatato e considerato;

Ai sensi dell'art. 5, comma primo, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di adottare il Piano paesistico regionale, di cui all'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431,

costituito dagli elaborati licenziati dalla Commissione Consiliare "Territorio e Ambiente" con parere n. 216/3.3 nella seduta dell'11 maggio 1989 (modificati, quanto alle "norme", in sede di discussione consiliare) siccome indicati in parte narrativa;

- di dare atto che il Piano paesistico - i cui originali saranno depositati presso la Segreteria del Consiglio regionale - relativamente agli elaborati di Progetto sarà depositato, in copia conforme, presso le sedi delle Amministrazioni provinciali, del Circondario di Rimini, delle Comunità montane e delle Assemblee dei Comuni dell'Imolese e del Cesenate;
- di dare altresì atto che l'adozione del Piano paesistico regionale comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, facendo contestualmente venire meno l'efficacia delle disposizioni dettate dal Consiglio regionale con le deliberazioni n. 596 e n. 597 in data 19 marzo 1986, nonché dei decreti ministeriali, se e in quanto vigenti, in applicazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984;
- di disporre che il presente provvedimento consiliare di adozione del Piano paesistico regionale sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

\* \* \* \*

VG/

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

N O R M E

Indice

PARTE I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I  
Finalità, oggetti, elaborati costitutivi ed  
efficacia del Piano;  
disposizioni comuni e transitorie

Art. 1 - Finalità del Piano	pag. 1
Art. 2 - Oggetti del Piano	pag. 3
Art. 3 - Elaborati costitutivi del Piano	pag. 5
Art. 4 - Efficacia del Piano	pag. 7
Art. 5 - Disposizioni comuni	pag. 9
Art. 6 - Disposizioni transitorie	pag. 14

Titolo II  
Strumenti di attuazione del Piano e rapporti  
con altri strumenti di pianificazione

Art. 7 - Strumenti di attuazione del Piano	pag. 16
Art. 8 - Le unità di paesaggio	pag. 17
Art. 9 - La pianificazione infraregionale	pag. 18
Art. 10 - La pianificazione comunale	pag. 19

PARTE II  
LA TUTELA DELL'IDENTITA' CULTURALE DEL TERRITORIO

**Titolo III**  
**Sistemi, zone ed elementi**  
**strutturanti la forma del territorio**

- Art. 11 - Sistema dei crinali e sistema collinare pag. 20
- Art. 12 - Sistema forestale e boschivo pag. 22
- Art. 13 - Sistema delle aree agricole pag. 26
- Art. 14 - Sistema costiero pag. 28
- Art. 15 - Zona di riqualificazione della costa e dell'arenile pag. 30
- Art. 16 - Zone di salvaguardia della morfologia costiera pag. 32
- Art. 17 - Zone di tutela della costa e dell'arenile pag. 33
- Art. 18 - Colonie marine pag. 35
- Art. 19 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua pag. 37
- Art. 20 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua pag. 40
- Art. 21 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale pag. 41
- Art. 22 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi pag. 42

**Titolo IV**  
**Zone ed elementi di specifico interesse**  
**storico o naturalistico**

- Art. 23 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico pag. 44

Art. 24 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	pag. 48
Art. 25 - Zone di interesse storico-testimoniale	pag. 50
Art. 26 - Elementi di interesse storico-testimoniale	pag. 51
Art. 27 - Zone di tutela naturalistica	pag. 52

PARTE III  
PARTICOLARI TUTELE  
DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

Titolo V  
Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni

Art. 28 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità pag. 55

Art. 29 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziali instabilità pag. 57

Art. 30 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei pag. 58

Art. 31 - Abitati da consolidare o da trasferire pag. 59

PARTE IV  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Titolo VI  
Specifiche modalità di gestione e valorizzazione

Art. 32 - Parchi regionali pag. 60

Art. 33 - Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali pag. 61

Art. 34 - Progetti integrati di tutela, recupero

e valorizzazione

pag. 62

**Titolo VII**

**Disposizioni finali**

**Art. 35 - Divieto di installazioni pubblicitarie pag. 63**

**Art. 36 - Tutela dei corsi d'acqua non interessati  
dalle delimitazioni del presente Piano pag. 64**

**Art. 37 - Particolari prescrizioni relative alle  
attività estrattive pag. 66**

**Art. 38 - Compatibilità con le prescrizioni  
del Piano pag. 68**

**Art. 39 - Equivalenza di strumenti  
di pianificazione pag. 69**

# PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

## N O R M E

### PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Titolo I Finalità, oggetti, elaborati costitutivi ed efficacia del Piano; disposizioni comuni e transitorie.

#### Art. 1 Finalità del piano

1. Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale ed urbanistica il presente Piano territoriale paesistico, formato secondo il combinato disposto dell'art. 15 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36 e del punto 2 del primo comma dell'art. 4 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 nonché per le finalità e gli effetti di cui all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, persegue i seguenti obiettivi determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:

- a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

2. In funzione delle predette finalità il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- a) dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche,

naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche,  
storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-  
testimoniali;

b) dell'integrità fisica del territorio regionale.

Art. 2  
Oggetti del Piano

1. Il presente Piano riguarda:

A. sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:

A1. il sistema dei crinali;

A2. il sistema collinare;

A3. il sistema forestale e boschivo;

A4. il sistema delle aree agricole;

A5. il sistema costiero, nonché le zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, le zone di salvaguardia della morfologia costiera, le zone di tutela della costa e dell'arenile, gli ambiti di pertinenza delle colonie marine, in esso ricadenti;

A6. il sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;

A7. altre zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;

B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e cioè, oltre alle zone di tutela della costa e dell'arenile, agli ambiti di pertinenza delle colonie marine, alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera A.:

B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;

B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;

B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;

B4. zone di tutela naturalistica, cioè ecosistemi, biotopi rilevanti e rarità geologiche, nonché ambiti territoriali ad essi interrelati;

C. zone ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui specifiche caratteristiche richiedono, oltre ad ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e di programmazione regionali, la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e cioè zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto o di instabilità, in atto o potenziali, ovvero da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche.

2. Il presente Piano individua inoltre le unità di paesaggio, intese come ambiti territoriali aventi specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di attuazione del Piano stesso.



Art. 3  
Elaborati costitutivi del Piano

1. Il presente Piano è costituito da:
  - a) la relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
  - b) numero 47 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dal numero 1, che indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi specificamente considerati dal Piano, nonché la relativa allegata legenda;
  - c) una tavola un scala 1:250.000, contenente l'indicazione di sintesi dei sistemi, delle zone e degli elementi considerati dal Piano;
  - d) numero 78 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta della utilizzazione reale del suolo" della Regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal numero 2, fanno parte integrante del Piano, ed indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi interessati da prescrizioni del Piano;
  - e) numero 45 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta del dissesto" della Regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal numero 3, fanno parte integrante del Piano ed indicano e/o delimitano ulteriori zone ed elementi cui si riferiscono prescrizioni del Piano;
  - f) una tavola in scala 1:250.000, contrassegnata dal numero 4, che perimetra le unità di paesaggio;
  - g) un elaborato recante la descrizione delle caratteristiche delle unità di paesaggio;
  - h) l'elenco dei tratti di viabilità panoramica di interesse regionale;
  - i) l'elenco delle località sedi di insediamenti urbani storici o di strutture insediative storiche non-urbane;
  - l) l'elenco degli abitati da consolidare o trasferire;
  - m) l'elenco dei corsi d'acqua meritevoli di tutela non interessati dalle indicazioni e/o delimitazioni delle tavole di cui alla precedente lettera b);
  - n) un regesto di alcune zone ed elementi considerati dal Piano, e delimitati nelle tavole di cui alla precedente lettera b), necessario alla precisa individuazione delle medesime zone ed elementi;

o) le presenti norme.

Art. 4  
Efficacia del Piano

1. Il presente Piano detta disposizioni costituenti:

- a) indirizzi;
- b) direttive;
- c) prescrizioni.

2. Gli indirizzi costituiscono criteri di orientamento per la formazione degli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e subregionale, nonché per lo svolgimento dell'attività ordinaria di governo e gestione del territorio della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti interessati dal presente Piano. Gli indirizzi sono assunti all'interno degli strumenti di programmazione e pianificazione, ai vari livelli, attraverso una loro adeguata interpretazione ed applicazione alle specifiche realtà locali interessate, tenuto conto anche delle unità di paesaggio.

3. Le direttive debbono essere osservate nella formazione di strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, o di programmazione, o di atti amministrativi regolamentari, regionali o subregionali, ovvero di loro varianti, entro i termini puntualmente stabiliti dal presente Piano o, in difetto di tale determinazione, entro due anni dalla sua entrata in vigore.

4. Le prescrizioni, relative a sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle tavole di cui alle lettere b), d), ed e) del precedente articolo 3, ovvero esattamente individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive, prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione, e di programmazione, nonché di qualsiasi atto amministrativo regolamentare, regionale o subregionale, e sono immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato.

5. Le disposizioni del presente Piano costituiscono riferimento per gli organi della Regione in relazione:

- a) alla definizione delle intese di cui al terzo comma dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- b) alle determinazioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880;
- c) alle determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 ed al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393;
- d) ai procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
- e) al raggiungimento dell'accordo di programma di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

Art. 5  
Disposizioni comuni

1. Nell'ambito dei sistemi e delle zone di cui al primo comma del precedente articolo 2, nonché sui manufatti edilizi costituenti gli elementi ivi indicati, sono consentiti, salva diversa statuizione delle disposizioni del presente Piano riguardanti specifiche zone od elementi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

2. Nell'ambito dei sistemi di cui alle lettere A1, A2 ed A5 del primo comma del precedente articolo 2, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la delimitazione dei predetti ambiti, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi isolati, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità al dodicesimo comma dell'art. 40 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni

forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

3. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del secondo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981 n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

4. Gli interventi e le utilizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto al terzo comma, sono altresì comunque consentiti nelle zone di cui ai successivi articoli 16, 19 e 21 nonché nelle aree comprese nelle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma del successivo articolo 23.

5. Sono escluse dalle disposizioni relative alle zone di cui ai successivi articoli 16, 19 e 21, nonché alle aree comprese nelle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma del successivo articolo 23, ancorché ricadenti nelle predette zone od aree, individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano:

- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di piano regolatore generale entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, possono definire la perimetrazione del territorio urbanizzato con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;

- c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
- d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n. 765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

6. Nelle zone di cui al successivo articolo 21, nonché nelle aree comprese nelle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma del successivo articolo 23, possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali adeguati al presente Piano, ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al precedente comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti. Tale individuazione nonché l'assetto delle aree interessate devono comunque:

- a) essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 23;
- b) garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 23.

7. Nell'ambito dei sistemi di cui alle lettere A1, A2 ed A5 del primo comma del precedente articolo 2, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti

entro la delimitazione di tali ambiti, nonchè nelle zone di cui al successivo articolo 21, la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione e/o di programmazione nazionali, regionali od infra-regionali, in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano:

- a) linee di comunicazione viaria, nonchè ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonchè impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche;
- f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada.

8. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al settimo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

9. Nell'ambito del sistema di cui alla lettera A1 del precedente articolo 2, salvo che per i percorsi di cui alla lettera f) del settimo comma del presente articolo, nonchè del sistema e delle zone di cui ai successivi articoli 12, 15, 16, 17, 19, 21 e 27, e delle aree comprese nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del successivo articolo 23, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonchè le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i

mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 6  
Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di adozione del presente Piano, ogni strumento di pianificazione e/o di programmazione, regionale o subregionale, può essere approvato soltanto se conforme alle disposizioni del medesimo presente Piano.

2. Fino alla scadenza del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, si intendono conformi ad esso i piani regolatori generali comunali, e le varianti generali degli stessi, approvati in data successiva al 29 dicembre 1986, eccezion fatta per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18.

3. Fino alla scadenza del medesimo termine di cui al secondo comma, negli ambiti oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14, si considerano ad esse conformi le discipline dettate dai piani regolatori generali comunali e dalle varianti generali degli stessi, approvati in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e prima del 29 dicembre 1986, e relative alle aree di cui alle lettere da a) ad f) del quinto comma del precedente articolo 5. Al di fuori di tali aree, fermo restando quanto disposto ai primi due commi del citato articolo 5, le previsioni dei predetti strumenti di pianificazione comunale sono realizzabili solamente qualora vengano espressamente dichiarate conformi alle succitate disposizioni del presente Piano dalla competente autorità comunale con il relativo provvedimento abilitativo.

4. Negli ambiti oggetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli 11 e 14, e ricadenti in Comuni privi di Piano regolatore generale o dotati di piano regolatore generale non adeguato alla L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, fino a quando non sia vigente un piano regolatore generale adeguato alle disposizioni del presente Piano, fermo restando quanto disposto ai primi due commi del precedente articolo 5, sono realizzabili solamente gli interventi ammissibili nelle aree di cui alla lettera a) del quinto comma del citato articolo 5. Gli interventi ammissibili nelle aree di cui alle lettere da b) ad f) del comma da ultimo citato sono realizzabili solamente ove la relativa previsione sia dalla Giunta regionale attestata conforme alle predette disposizioni del presente Piano, ai sensi del successivo articolo 38.

5. Nelle zone di cui al successivo articolo 21 nonché nelle aree comprese nelle categorie di cui alle lettere c) e d)

del secondo comma del successivo articolo 23, i Comuni dotati di piano regolatore generale, o di variante generale dello stesso, approvato in data compresa tra il 26 dicembre 1978 ed il 28 dicembre 1986, possono chiedere alla Giunta regionale di confermare la previsione di ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al quinto comma del precedente articolo 5, motivandola con l'esistenza di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili. La Giunta regionale si pronuncia ai sensi del successivo articolo 38.

Titolo II  
Strumenti di attuazione del Piano e rapporti  
con altri strumenti di pianificazione

Art. 7  
Strumenti di attuazione del Piano

1. Il presente Piano si attua mediante:
  - a) i piani infraregionali indicati all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36;
  - b) gli altri strumenti di pianificazione previsti dalla stessa L.R. 5 settembre 1988 n. 36, dalla L.R. 2 aprile 1988 n. 11, dalla L.R. 2 luglio 1988 n. 27 e da altre leggi regionali;
  - c) gli strumenti urbanistici di cui ai titoli IV e V della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47;
  - d) ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione, di programmazione, regionale e subregionale, previsto da leggi regionali.

Art. 8  
Le unità di paesaggio

1. I paesaggi regionali sono definiti mediante le unità di paesaggio.
2. In prima applicazione il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango regionale, ne descrive le caratteristiche nell'elaborato di cui alla lettera g) del precedente articolo 3 e ne delimita i principali sistemi.
3. Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.
4. Gli strumenti di pianificazione infraregionale sono tenuti a individuare le unità di paesaggio di rango provinciale, secondo i criteri assunti dal presente Piano, mediante approfondimenti, specificazioni ed articolazioni della definizione regionale. In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici.
5. Gli strumenti di pianificazione comunale sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale, secondo i criteri di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
6. La Regione una volta verificati e confrontati gli elementi metodologici relativi alle unità di paesaggio e derivati dalla pianificazione infraregionale e comunale, può emanare ulteriori indirizzi.

Art. 9  
La pianificazione infraregionale

1. Gli strumenti di pianificazione infraregionale provvedono in ogni caso ad assumere, approfondire, articolare e specificare i contenuti e le disposizioni del presente Piano.

2. I soggetti della pianificazione infraregionale provvedono altresì ad elaborare e promuovere l'attuazione di progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione ai sensi del successivo articolo 34.

3. Gli strumenti di pianificazione infraregionale, conformemente a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 12 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36, possono motivatamente proporre varianti al presente Piano nel pieno rispetto delle finalità indicate nel primo comma del precedente articolo 1. Tali proposte di variante debbono essere supportate da idonea documentazione ed analisi e da cartografia in scala adeguata.

4. Le varianti di cui al terzo comma sono approvate con le procedure previste dal settimo comma dell'articolo 6 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36.

Art. 10  
La pianificazione comunale

1. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono ad assumere, approfondire, articolare e specificare:

a) le disposizioni del presente Piano entro due anni dalla sua entrata in vigore;

b) le disposizioni degli strumenti di pianificazione infraregionale di cui all'articolo 9, entro un anno dalla loro entrata in vigore.

2. Qualora entro due anni dalla adozione del presente Piano non siano entrati in vigore gli strumenti di pianificazione infraregionale e fino a tale entrata in vigore, gli strumenti di pianificazione comunale possono motivatamente proporre varianti al presente Piano nel pieno rispetto delle finalità indicate al primo comma dell'articolo 1.

3. Le proposte di variante di cui al secondo comma, a seguito di positivo parere dell'ente infraregionale, possono essere proposte dalla Giunta regionale per l'approvazione con le procedure previste dal settimo comma dell'articolo 6 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36.

4. I Comuni provvedono ad elaborare ed attuare i progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione di cui all'articolo 34.

PARTE II  
LA TUTELA DELL'IDENTITA' CULTURALE DEL TERRITORIO

Titolo III  
Sistemi, zone ed elementi  
strutturanti la forma del territorio

Art. 11  
Sistema dei crinali e sistema collinare

1. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale e subregionale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare, come tali indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad uniformarsi agli indirizzi seguenti:
- a) devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
  - b) gli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in adiacenza al sistema insediativo esistente;
  - c) nel sistema dei crinali sono da evitare di norma nuove opere nell'area compresa tra le linee dei crinali, come identificate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, e le linee correnti ad una quota inferiore di dieci metri rispetto alle quote degli stessi crinali, fatta eccezione per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) nonché per gli impianti a rete di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 5;
  - d) devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere

esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati;

2. Gli strumenti di pianificazione infraregionale approfondiscono e specificano il sistema dei crinali quale sistema di configurazione del territorio e di connotazione paesistico-ambientale e formulano nei confronti dei Comuni criteri e direttive per la loro tutela, articolati anche per aree paesistiche e unità di paesaggio.

3. Ad altezze superiori ai 1.200 metri possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o sub-regionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture ed attrezzature di cui al settimo comma dell'articolo 5, solamente:

- a) rifugi e bivacchi;
- b) strutture per l'alpeggio;
- c) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

Art. 12  
Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
  
2. Nei terreni di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente:
  - a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco, e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986 n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità al dodicesimo comma dell'articolo 40 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47;
  - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
  - d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

3. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di impianti di risalita, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti a rete di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali. In ogni caso le determinazioni dei suddetti strumenti di pianificazione e/o programmazione, regionali o subregionali, devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.

4. Le opere di cui al terzo comma nonché quelle di cui alla lettera a) del secondo comma non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60%. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 4 settembre 1981 n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

5. La Regione provvede a formare il programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986 n. 752, tenendo conto delle indicazioni del piano forestale nazionale di cui al terzo comma dell'articolo 2 della medesima legge, nonché degli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica posti dal presente Piano e da prescrizioni legislative e regolamentari regionali in materia. In relazione al predetto programma regionale di sviluppo nel settore forestale, la Regione provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi

dell'articolo 13 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.

6. Fino all'approvazione del programma regionale di cui al quinto comma, nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti limitazioni:

- a) nei boschi d'alto fusto è vietato il trattamento a taglio raso, salvo quando vi è rilascio di matricine; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b) nei boschi cedui che alla data di entrata in vigore del presente Piano risultino abbandonati, cioè non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono ammessi solamente tagli di conversione all'alto fusto.

7. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti.

8. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, le Province, in collaborazione con le Comunità montane, sentiti i Comuni interessati, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare in tavole in scala non inferiore a 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, nonché gli esemplari arborei singoli od in gruppi isolati od in filari meritevoli di tutela. Per la definizione delle predette perimetrazioni, adottate nel contesto di strumenti di pianificazione ovvero mediante appositi atti deliberativi, valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Ove le Province non

provvedano nel termine previsto, alle predette perimetrazioni provvedono i Comuni in sede di formazione del piano regolatore generale o di variante in adeguamento al presente Piano. Dalla data di entrata in vigore tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. Successivamente le perimetrazioni sono tenute costantemente aggiornate ed in pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità montane; le modificazioni comportanti aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico.

9. Entro lo stesso termine di cui all'ottavo comma, in sede di aggiornamento dei piani zonali di sviluppo agricolo, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza ed a specificazione del programma e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 13  
Sistema delle aree agricole

1. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola, dettate dai piani zonali di sviluppo agricolo di cui al titolo II della L.R. 17 agosto 1983 n. 34, sono vincolanti per qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione regionali o subregionali che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

2. I piani zonali di sviluppo agricolo di cui al titolo II della L.R. 17 agosto 1983 n. 34 provvedono a vietare le tecniche, i metodi ed i mezzi di coltivazione che, in relazione alle caratteristiche del territorio interessato, possono comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e/o danneggiare le risorse naturali e/o storico-archeologiche. I medesimi piani zonali di sviluppo agricolo possono prevedere la cessazione temporanea o definitiva della coltivazione di determinati terreni favorendo il riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela naturalistico-ambientale, o di tutela dell'integrità fisica del territorio, o di attenuazione dell'intensità di sfruttamento colturale dei suoli.

3. Gli strumenti di pianificazione infraregionale provvedono ad individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione.

4. Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale, fino all'entrata in vigore di piani regolatori generali adeguati alle presenti norme, sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di edifici a servizio dell'attività agricola, semprechè tali edifici, qualora a destinazione abitativa, siano realizzati per le funzioni ed esigenze di cui al quarto comma dell'articolo 40 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e con la esclusione di nuovi allevamenti intensivi.

5. Ai fini e per gli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione delle presenti norme, salva restando ogni ulteriore specificazione derivante da leggi e/o da atti amministrativi, si intendono:

- a) per ordinaria utilizzazione agricola del suolo, gli ordinamenti colturali e i metodi di coltivazione che mediamente caratterizzano una data zona;
- b) per allevamenti non intensivi, gli allevamenti in cui le risorse alimentari prodotte in azienda assumono un ruolo essenziale.

Art. 14  
Sistema costiero

1. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e subregionali, relativamente ai territori inclusi nel sistema costiero, come tale indicato e delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti a promuovere il recupero e la riqualificazione urbanistica dei predetti territori, uniformandosi agli indirizzi seguenti:

- a) deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessati da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;
- b) deve essere promosso e favorito il recupero delle colonie marine e degli altri complessi edilizi meritevoli di tutela, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- c) deve essere evitata, nei limiti del possibile, la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla fascia costiera;
- d) devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia balneare, la continuità visuale tra la campagna ed il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività di tempo libero;
- e) deve essere esclusa la localizzazione di attrezzature e impianti di interesse sovracomunale che non siano direttamente finalizzati alla riqualificazione o al decongestionamento della fascia costiera;
- f) i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate;
- g) la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e

l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in conformità al piano regionale di coordinamento dei porti di cui all'articolo 2 della L.R. 27 aprile 1976 n. 19 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere effettuati prioritariamente in forma di ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna, ovvero di ripascimento artificiale protetto, anche mediante barriere soffolte, potendosi altresì prevedere la sostituzione di queste ultime alle esistenti scogliere artificiali, anche allo scopo di migliorare le condizioni di ricambio d'acqua nelle zone di balneazione comprese tra la battigia e le esistenti scogliere artificiali.

Art. 15

Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili, delle zone di riqualificazione della costa, come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive seguenti:

- a) deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali;
- b) nell'ambito di ciascun Comune gli interventi previsti non devono comportare aumento nè del volume complessivo dei fabbricati nè della superficie complessiva di sedime dei manufatti nè della capacità ricettiva, rispetto alle quantità preesistenti nelle zone di riqualificazione della costa;
- c) deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;
- d) nelle fasce delle zone di riqualificazione della costa, ricomprese tra la battigia e la prima strada ad essa parallela, deve essere promosso il trasferimento in aree limitrofe degli impianti richiedenti strutture edilizie stabili, od il loro accorpamento mediante interventi di ristrutturazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, senza aumento del volume complessivo rispetto a quello preesistente, e favorendo l'utilizzazione di elementi amovibili o precari, ovvero di elementi leggeri prefabbricati;
- e) nelle medesime fasce di cui alla precedente lettera d) non devono essere previsti nuovi parcheggi di veicoli nè nuovi percorsi per mezzi motorizzati ed in genere interventi comportanti impermeabilizzazioni di suoli;
- f) deve essere limitato il numero dei percorsi;
- g) non devono essere previste nuove attrezzature funzionali alla balneazione a distanza inferiore a 100 metri dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi reflui.

2. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti di cui al primo comma, oltre agli interventi di realizzazione delle eventuali determinazioni pianificatorie e/o programmatiche di cui al settimo comma dell'articolo 5 sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti.

3. Anche quale anticipazione degli adeguamenti degli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, di cui al primo comma del presente articolo, i Comuni sono tenuti ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, i piani degli arenili di cui al ventunesimo comma dell'articolo 33 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Piano ed in particolare delle seguenti direttive:

- a) deve essere prevista la conservazione e/o il ripristino della conformazione naturale dell'arenile con particolare riferimento all'apparato dunoso;
- b) deve essere prevista la riduzione delle superfici coperte da manufatti precari, in una percentuale non inferiore al 10% rispetto alla situazione preesistente;
- c) dev'essere definita una progettazione unitaria delle tipologie delle strutture di spiaggia, che debbono comunque consistere esclusivamente in manufatti precari;
- d) devono essere definite le caratteristiche ed i requisiti delle attrezzature e dei servizi di spiaggia.

Art. 16

Zone di salvaguardia della morfologia costiera

1. La pianificazione comunale od intercomunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al primo comma dell'articolo 14 nonché delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle zone di cui al presente articolo:

- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate e radure destinabili ad attività di tempo libero.

Art. 17  
Zone di tutela della costa e dell'arenile

1. Nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, possono essere previsti esclusivamente:

- a) la conservazione e/o il ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nonché ogni altro intervento su tali manufatti edilizi qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità al dodicesimo comma dell'articolo 40 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47;
- c) la realizzazione di attrezzature mobili di servizio, con densità non superiore ad una attrezzatura ogni 1000 metri lineari di arenile, salva diversa specifica previsione di strumenti di pianificazione regionali o provinciali;
- d) l'esercizio di attività alieutiche in conformità alla specifica disciplina.

2. Dalla data di adozione del presente Piano nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al presente articolo sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione nonché quelli rivolti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina. I Comuni indicano le aree idonee al trasferimento dei predetti complessi, in quanto già destinate allo specifico uso e non utilizzate, ovvero provvedono ad adottare le varianti agli strumenti di pianificazione generale atte alla destinazione allo specifico uso di aree idonee, potendo, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Province non stabiliscano attraverso i propri strumenti di pianificazione o di programmazione termini temporali diversi, il trasferimento dei suddetti complessi turistici all'aperto deve aver luogo:

- a) entro cinque anni dall'indicazione comunale dell'area idonea, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti

effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;

b) entro i termini stabiliti in specifiche convenzioni da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui alla lettera precedente.

3. La Regione con appositi incentivi favorisce la realizzazione dei trasferimenti entro i termini di cui alla lettera a) del secondo comma.

Art. 18  
Colonie marine

1. Per le aree e gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale, individuate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, nonché per le altre colonie marine parimenti individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, la Regione, sentiti gli enti locali interessati, provvede entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano a definire un programma-quadro di valorizzazione recante indirizzi concernenti:
  - a) l'indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso il recupero, la rifunzionalizzazione, il riuso degli immobili considerati;
  - b) la specificazione delle direttive, dei criteri, dei requisiti da osservare nella definizione degli interventi ammissibili sui predetti immobili, nonché delle più idonee ed opportune destinazioni d'uso;
  - c) le risorse impiegabili nell'attuazione del progetto.
2. I Comuni provvedono, in conformità al programma-quadro di cui al primo comma, a definire gli interventi ammissibili sulle aree e sugli edifici delle colonie marine nonché le relative destinazioni d'uso, mediante i propri strumenti di pianificazione, o varianti degli stessi, ovvero mediante strumenti di attuazione della pianificazione, o specifici progetti di intervento, i quali ultimi costituiscono in ogni caso variante agli strumenti di pianificazione comunali, trovando conseguentemente applicazione i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il programma-quadro di cui al primo comma definisce direttamente gli interventi ammissibili sugli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale tra quelli di cui alle lettere A1 ed A2 dell'articolo 36 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47. Fino all'entrata in vigore delle determinazioni comunali di cui al comma precedente sui predetti edifici e nelle relative aree sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Nelle aree e sugli edifici delle altre colonie marine, fino all'entrata in vigore delle determinazioni comunali di cui al secondo comma, possono essere consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed inoltre

quelli di cui alle lettere A1, A2, ed A3, dell'articolo 36 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, purchè definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità a tale articolo della citata legge regionale, nonchè gli interventi di demolizione con o senza ricostruzione, ove previsti dagli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali in conformità alle disposizioni dei precedenti articoli 14, 15, 16 e 17 secondo gli ambiti o le zone cui ineriscono le aree e gli edifici di cui al presente comma. In ogni caso, fino alla definizione del programma-quadro di cui al primo comma, alle aree ed agli edifici di cui al presente comma possono essere attribuite esclusivamente destinazioni d'uso di stretto interesse pubblico e/o collettivo.

5. Fino alla definizione del programma-quadro di cui al primo comma è fatto divieto di alienare o di dare in concessione le aree e gli edifici delle colonie marine che siano di proprietà della Regione.

Art. 19

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le zone di cui al presente articolo possono essere interessate dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature, solamente in conseguenza della loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione o di programmazione, nazionali, regionali o provinciali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre prescrizioni del presente Piano e fermo restando che nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti a rete, eccettuate quelle completamente interrate, si deve evitare che esse corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo una verifica di fattibilità tecnica, economica ed ambientale:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) invasi ad usi plurimi;
- d) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo smaltimento dei reflui e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f) approdi di tipo diportistico;
- g) aree attrezzabili per la balneazione.

2. La prescrizione di cui al primo comma non si applica alle strade, agli impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti; nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti a rete di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

3. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle zone di cui al presente articolo:

- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate e radure destinabili ad attività di tempo libero;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonchè depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

4. Per una fascia di 10 metri lineari del limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi puntuali di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma del precedente articolo 5, nonchè, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

5. Dalla data di adozione del presente Piano, nei complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione nonchè quelli rivolti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina. I Comuni indicano le aree idonee al trasferimento dei predetti complessi, in quanto già destinate allo specifico uso e non utilizzate, ovvero provvedono ad adottare le varianti agli strumenti di pianificazione generale atte alla destinazione allo specifico uso di aree idonee, potendo, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Province non stabiliscano, attraverso i propri strumenti di pianificazione o di programmazione, termini temporali diversi, il trasferimento dei suddetti complessi turistici all'aperto deve avere luogo:

- a) entro cinque anni dall'indicazione comunale dell'area idonea, salva concessione da parte dei Comuni di un

ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, delle Province o del Comune;

- b) entro i termini stabiliti in specifiche convenzioni da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui alla lettera precedente.

6. Per le aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali sono perimetrati, nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, le zone di tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua, le disposizioni di cui ai precedenti commi vigono altresì, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria, nei tratti ove le predette zone non sono delimitate nelle tavole succitate. Qualora le suddette fasce laterali agli invasi ed alvei di piena ordinaria interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

7. Quanto disposto al sesto comma vale fino alla data di approvazione di uno strumento di pianificazione subregionale di cui all'articolo 12 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36, che ridefinisca le fasce di tutela di cui al medesimo comma, fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Articolo 20

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 19 nonché alle lettere b), d) ed e) del secondo comma del precedente articolo 5, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti a rete, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
- b) il mantenimento e la ristrutturazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora localizzate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

2. Sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, unicamente in attuazione di programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica, attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi. Per i corpi idrici di competenza regionale trovano applicazione i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna del 24 giugno 1982 n. 1300/2751.

## Articolo 21

### Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione e/o programmazione regionali o provinciali compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

2. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del primo comma, gli strumenti di pianificazione e/o programmazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, con un indice di fabbricabilità territoriale non superiore a 10 mc/ha e comprendente i volumi esistenti con analoga destinazione, con riferimento alla superficie delle zone considerate ricadenti nell'ambito di ciascun Comune.

3. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle zone di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

## Articolo 22

### Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi

1. Agli strumenti di pianificazione subregionali è fatto obbligo:

- a) di tutelare i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 11, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista;
- b) di individuare gli elementi caratterizzanti particolari modalità di infrastrutturazione del territorio (strade, ponti, canali, argini, terrazzamenti e simili), ove presenti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo, e di dettare le relative disposizioni di tutela;
- c) di definire le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi previsti o consentiti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo.

2. Sui calanchi, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema dei crinali, nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica. Le Province possono provvedere, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, ad individuare tra i calanchi indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano quelli che, per caratteristiche riscontrate e puntualmente motivate, non debbano essere soggetti alle prescrizioni di cui al presente comma.

3. Gli strumenti di pianificazione subregionali sono tenuti ad individuare i dossi di pianura ed a dettare le relative disposizioni, volte a tutelarne l'integrità ed a salvaguardarne le funzioni idrauliche, funzionali e testimoniali, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano per i sistemi, le zone o gli elementi cui i predetti dossi di pianura eventualmente ineriscano.

4. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti di pianificazione subregionali adeguati a quanto disposto nel terzo comma, si considerano dossi di pianura le zone

indicate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano nonché le zone classificate dossi nelle tavole delle clivometrie di pianura. In tali zone, fino alla predetta data, è vietata qualsiasi attività che possa alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere. Sono comunque escluse le attività estrattive.

Titolo IV  
Zone ed elementi di specifico interesse  
storico o naturalistico



Art. 23

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

2. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:

- a) complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
- b) aree di concentrazione di materiali archeologici, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
- c) zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;
- d) zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

3. Le zone e gli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere incluse in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di

altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

4. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al sesto comma, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

5. I piani o progetti di cui al quarto comma possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a) zone ed elementi indicati dal presente Piano appartenenti alla categoria di cui alla lettera b), sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente Piano appartenenti alla categoria di cui alla lettera b) non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.

6. Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti di cui al quarto comma, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del secondo comma sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati. Fino alla medesima data, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b) del secondo comma, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza archeologica, sono ammessi solamente:

a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore

del presente piano ovvero in conformità ai piani di cui al secondo comma del precedente articolo 13 e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;

- b) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'articolo 36 e/o al dodicesimo comma dell'articolo 40 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

7. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione di cui alle lettere c) e d) del secondo comma sono: le strade; le strade interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione.

8. Le aree comprese nelle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori disposizioni seguenti:

- a) nelle zone di tutela della morfologia centuriata è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al settimo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale;
- b) nelle zone di tutela di elementi della centuriazione valgono le medesime disposizioni fino a quando gli strumenti di pianificazione provinciale o comunale non abbiano esattamente individuato gli elementi di cui al settimo comma e dettato le disposizioni per la loro tutela;
- c) ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, in conformità all'articolo 36 e/o all'articolo 40 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, sono consentiti unicamente gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;

- d) gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Esatto perimetrazione  
dalle tavole in vigore

Art. 24  
Insediamenti urbani storici e strutture insediative  
storiche non urbane

1. L'elenco delle località descritte nell'allegato di cui alla lettera i) dell'articolo 3 ed indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate con il numero 1 del presente Piano costituisce un primo inventario delle più significative testimonianze storiche delle comunità emiliano-romagnole. Le prescrizioni della pianificazione comunale relative a tali località devono essere rivolte al recupero attraverso il restauro, il risanamento conservativo ed il ripristino, sia dei tessuti urbani storici nel loro insieme e nelle singole unità edilizie, sia degli edifici e dei complessi storici non urbani.

2. A tal fine i Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nell'elenco di cui al primo comma, ove non ne abbiano già definita l'esatta perimetrazione nel proprio piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, provvedono a tale definizione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. I medesimi Comuni, ove non siano dotati di piano regolatore generale entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, e comunque con riferimento alle località indicate nell'elenco di cui al primo comma per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui all'articolo 36 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, provvedono a dettare, esclusivamente attraverso il proprio piano regolatore generale od attraverso variante generale dello stesso, la predetta disciplina particolareggiata. Gli interventi di cui alla lettera A4 dell'articolo 36 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

3. I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal secondo comma sono adottati e trasmessi alla Giunta regionale entro i 180 giorni successivi alla data di adozione del presente Piano, applicandosi la procedura di cui al quinto comma dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47. La Giunta regionale approva i predetti provvedimenti entro 120 giorni dalla data del loro ricevimento anche inserendo le modificazioni eventualmente

4. Fino a quando non siano state approvate le perimetrazioni richieste dal secondo comma, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati, non valendo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al secondo comma.

5. Per i Comuni dotati di piano regolatore generale entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, quanto disposto dal quarto comma vale solamente per i centri abitati interessati dalle località di cui al primo comma relativamente ai quali non siano state definite le richieste perimetrazioni e soltanto a decorrere dal trecentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente Piano, qualora entro il predetto termine non siano state approvate le perimetrazioni o le richieste discipline particolareggiate.

Art. 25  
Zone di interesse storico-testimoniale

1. Quali zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina:

- a) il sistema dei terreni interessato dalle "partecipanze", individuate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
- b) le aree interessate alle "partecipanze" anche se non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
- c) i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura;
- d) le aree assegnate alle università agrarie, partecipanze, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici, non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.

2. Le Province ed i Comuni provvedono con i propri strumenti di pianificazione a disciplinare le aree ed i terreni di cui al primo comma previa perimetrazione di quelli di cui alle lettere b), c) e d), nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;
- b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Art. 26  
Elementi di interesse storico-testimoniale

1. E' fatto obbligo agli strumenti di pianificazione, di attuazione della pianificazione, di programmazione, regionali e subregionali, di individuare e di sottoporre a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica. Si considera viabilità storica quella che risulta individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana. Detta viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nelle zone A e B dei piani regolatori generali, è regolata dalla disciplina particolareggiata prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze.

2. E' fatto altresì obbligo agli strumenti di pianificazione, di attuazione della pianificazione, di programmazione, regionali e subregionali, di individuare la viabilità panoramica e di definire le relative misure di protezione da osservarsi nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati. In via di prima applicazione il presente Piano individua, quale viabilità panoramica di interesse regionale, i tratti indicati nell'elenco di cui alla lettera h) del precedente articolo 3.

3. E fatto obbligo ai Comuni di individuare nei propri piani regolatori generali e di sottoporre a specifiche prescrizioni, ove rivestano interesse storico-testimoniale, strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.

Art. 27  
Zone di tutela naturalistica

1. Le disposizioni relative alle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

2. Le zone di cui al presente articolo sono disciplinate da specifici strumenti di pianificazione regionali, provinciali, o comunali, relativi in ogni caso almeno all'intero territorio di ognuna delle zone delimitate dal presente Piano.

3. Gli strumenti di pianificazione di cui al secondo comma definiscono:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità, in quanto applicabile, all'articolo 36 della

L.R. 7 dicembre 1978 n. 47; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.

- f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo culturale, delle attività zootecniche ed ittiche di tipo non intensivo, delle attività di produzione di sale marino;
- g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al sesto comma dell'articolo 12, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- h) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee;
- i) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.

4. Gli strumenti di pianificazione di cui al secondo comma non possono in alcun caso prevedere l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

5. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al secondo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
- c) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica di tipo non intensivo sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni;
- d) l'esercizio delle attività ittiche di tipo non intensivo nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali

attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;

- e) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al sesto comma dell'articolo 12;
- f) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- g) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
- h) le attività escursionistiche;
- i) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

Parte III  
PARTICOLARI TUTELE  
DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

Titolo V  
Limitazioni delle attività di trasformazione  
e d'uso derivanti dall'instabilità  
o dalla permeabilità dei terreni

Art. 28  
Zone ed elementi caratterizzati  
da fenomeni di dissesto e instabilità

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a zone ed elementi indicati e delimitati, con le denominazioni di seguito riportate, nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano. Tali disposizioni sono immediatamente operanti. Le previsioni degli strumenti di pianificazione o di programmazione ed i progetti di opere pubbliche, regionali e subregionali, eventualmente difformi da tali disposizioni, devono essere suffragate da analisi geologiche comprovanti l'insussistenza delle condizioni di dissesto e di instabilità evidenziate dalle tavole sopracitate.
2. Nelle zone individuate come frane recenti, frane di crollo, colate di fango recenti, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture. In tali zone sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
3. Sugli edifici eventualmente esistenti nelle aree individuate come frane attive in movimento sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.
4. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo sono estese a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonché al limite di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo.
5. Nelle zone individuate come frane antiche valgono le medesime prescrizioni di cui al secondo comma, fatta eccezione per quelle già interessate da insediamenti urbani

stabili e da infrastrutture extraurbane o rurali. In tali zone sono ammessi interventi di completamento, nonché nuove edificazioni di modesta entità ed opere pubbliche di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative. Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

6. In adiacenza alle scarpate di terrazzi fluviali ed alle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali disposizioni, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 6 ed all'articolo 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35.

Art. 29

Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

1. L'utilizzazione a scopo di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, delle aree a potenziale movimento di massa, indicate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, anche ove non presentino tracce evidenti di movimenti franosi, è da evitare a causa della fragilità strutturale intrinseca o indotta dei versanti. Ogni previsione degli strumenti di pianificazione che interessi tali aree, direttamente od indirettamente, deve essere specificamente e dettagliatamente motivata.

Art. 30

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, od in tale perimetro intercluse, sono vietati, fermi restando i compiti di cui al d.P.R. 236/88:

- a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi o solidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame, dei liquami zootecnici e delle sostanze ad uso agrario, che è consentita nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali.
- b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- c) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- d) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al d.P.R. 915 del 10 settembre 1982, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
- e) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle vene di afflusso e la modifica dei caratteri ambientali e vegetazionali delle zone interessate da risorgive o da acquiferi carsici.

Art. 31  
Abitati da consolidare o da trasferire

1. Entro il perimetro delle aree in dissesto degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445, enumerati nell'allegato di cui alla lettera l) del precedente articolo 3, ovvero nell'intero abitato in assenza della predetta perimetrazione, sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione nonchè di ampliamento non superiore al 20% del volume delle unità edilizie preesistenti ed inoltre gli interventi di nuova edificazione di annessi rustici.

2. Negli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della citata legge 9 luglio 1908 n. 445, enumerati nell'allegato di cui alla lettera l) del precedente articolo 3, sono ammesse esclusivamente opere temporanee e provvisorie per il sostegno di strutture degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Gli elenchi degli abitati da consolidare o da trasferire di cui alla lettera l) del precedente articolo 3 sono periodicamente aggiornati a cura dell'Assessorato regionale competente.

PARTE IV  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Titolo VI  
Specifiche modalità di gestione e valorizzazione

Art. 32  
Parchi regionali

1. Il presente Piano indica, nelle tavole contrassegnate dal numero 1:

- a) le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti per effetto del primo comma dell'articolo 3 della L.R. 2 aprile 1988 n. 11 e della L.R. 2 luglio 1988 n. 27;
- b) le perimetrazioni di altre aree da destinarsi a parchi regionali ed a riserve naturali, ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della citata L.R. n. 11 del 1988;

2. I piani territoriali dei parchi possono prevedere motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 33

Gestione di zone ed elementi di interesse  
storico-archeologico non comprese in parchi regionali

1. La Regione, le Province ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 23, non compresi negli ambiti di cui all'articolo 32, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

Art. 34

Progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione

1. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; aree ed edifici delle colonie marine; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.
2. I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.
3. La Regione provvede, con atti riferiti alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, alla più precisa individuazione dei criteri, delle modalità e delle risorse per la definizione e l'attuazione dei progetti di cui al primo comma.

Titolo VII  
Disposizioni finali

Art. 35  
Divieto di installazioni pubblicitarie

1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

2. I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

**Art. 36**  
**Tutela dei corsi d'acqua non interessati**  
**dalle delimitazioni del presente Piano**

1. Le disposizioni relative alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, di cui al precedente articolo 19, valgono altresì, per le aste principali dei corsi d'acqua enumerati nell'elenco di cui alla lettera m) del precedente articolo 3:

- a) nelle fasce di rispetto delimitate, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 7 dicembre 1978 n.47, in piani comprensoriali stralcio approvati od adottati;
- b) nelle fasce laterali, per una larghezza di 50 metri nel territorio delle Comunità montane e di 100 metri nei restanti territori, dalle relative sponde o piedi degli argini, laddove non siano state delimitate, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, le relative fasce di rispetto in piani comprensoriali stralcio approvati o adottati.

2. Quanto disposto al primo comma vale fino alla data di approvazione di strumenti di pianificazione subregionale, di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36, che definiscano le fasce di tutela dei corsi d'acqua.

3. Le disposizioni relative agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, di cui al precedente articolo 20, valgono altresì per gli ambiti, chiaramente individuabili come tali in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive, relativi a tutti i corsi d'acqua classificati fiumi, torrenti - ricomprendendo in tale dizione anche i rii - e canali, della carta tecnica regionale. Gli strumenti di pianificazione subregionali provvedono, in occasione della loro formazione o del loro adeguamento, a perimetrare esattamente gli ambiti predetti.

4. La Regione emana, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6, direttive da osservare negli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo.

5. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, sentite le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee dei Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla L.R. 29 agosto 1979 n. 28, provvede all'individuazione ed alla classificazione del sistema della idrografia superficiale del territorio regionale.

6. Le disposizioni del presente Piano regionale relative ai sistemi di cui alle lettere A5. e A6 del primo comma del

precedente articolo 2, nonché quelle dettate a norma del primo e terzo comma del presente articolo, hanno il valore dei piani stralcio previsti, con riferimento alla tutela dei fiumi, dei torrenti, dei laghi, dei canali navigabili, delle coste marine, dall'articolo 33 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore degli strumenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 37

Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

1. Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 23, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, è vietata l'apertura di nuove cave o torbiere ancorchè previste da vigenti piani per le attività estrattive. L'esercizio delle cave o torbiere in essere deve cessare alla scadenza dei termini previsti dalla relativa autorizzazione e dalla convenzione stipulata ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della L.R. 2 maggio 1978 n. 13, salva la concessione da parte del Comune di una proroga, non superiore a tre anni, in funzione di una migliore definizione degli obblighi convenzionali di sistemazione ambientale.

2. Per il sistema forestale e boschivo valgono le medesime prescrizioni di cui al primo comma, salvo che le Province accertino che le aree interessate, pur se identificate come appartenenti al sistema forestale e boschivo con riferimento alle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, non abbiano le caratteristiche di cui al primo comma del precedente articolo 12.

3. Gli strumenti di pianificazione infraregionale disciplinano l'attività estrattiva anche ai sensi dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 42 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6, nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del presente Piano. Soltanto qualora sia motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali i predetti strumenti di pianificazione possono prevedere attività estrattive nel sistema dei crinali, eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 23, nelle zone di interesse storico-testimoniale di cui al primo comma dell'articolo 25, e ciò anche in deroga alle prescrizioni limitative degli interventi e delle attività ammissibili nelle predette zone, stabilite dal presente Piano.

4. Possono comunque essere attuate le previsioni dei piani comunali delle attività estrattive per le quali, alla data di adozione del presente piano, siano state rilasciate le autorizzazioni di cui all'art. 6 della L.R. 2 maggio 1978 n. 13.

5. Nelle zone di cui al primo comma del presente articolo non possono essere rilasciate nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla L.R. 17 agosto 1988 n. 32. Sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse. Alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.

Art. 38  
Compatibilità con le prescrizioni del Piano

1. In attesa dell'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale al presente Piano, quando sia prevista nei precedenti articoli la possibilità di richiedere che previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione sub-regionali siano attestate compatibili con le disposizioni del presente Piano, gli enti locali interessati richiedono tale attestazione alla Giunta regionale, la quale è tenuta a pronunciarsi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine l'attestazione di compatibilità si intende rilasciata.

Art. 39  
Equivalenza di strumenti di pianificazione

1. Per gli effetti di cui ai precedenti articoli, agli strumenti di pianificazione provinciali e/o infraregionali in essi citati sono equiparati i piani di cui all'articolo 12 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36, redatti ed adottati dal Circondario di Rimini e dalle Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla L.R. 29 agosto 1979 n. 28.

Progr. n. 2620

o m i s s i s

---

IL PRESIDENTE : f.to Sauro Camprini  
I SEGRETARI : f.to Lombardi - Mini - Renzoni

---

29 giugno 1989

Copia conforme ad uso amministrativo

Il responsabile del servizio  
(Giuseppe Venturi)